



**Area Programmazione della Mobilità
Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020, dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE relativo all'intervento *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*, in attuazione della D.G.C. n. 367 del 6 ottobre 2022.

CUP: B61B22001010006 - CIG: 948000077A

Art. 1 – Stazione Appaltante

Comune di Napoli

Area Programmazione della mobilità

Servizio Sviluppo della mobilità sostenibile

Pec: sviluppo.sostenibile@pec.comune.napoli

Art. 2 – Quadro di riferimento

La rete di mobilità dolce è parte integrante del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.415 del 13 agosto 2021. Detto piano ha come obiettivo quello di sviluppare una rete ciclabile urbana che favorisca gli spostamenti degli utenti legati al lavoro, alla scuola e al tempo libero, nonché ad una rete extra-urbana integrata con quella più ampia a livello nazionale ed internazionale che favorisca lo sviluppo turistico e valorizzi il territorio attraverso la conoscenza culturale e ambientale.

Il Comune di Napoli risulta beneficiario e assegnatario di risorse destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica a valere rispettivamente sul decreto ministeriale n. 344/2020 e sul decreto ministeriale n. 509/2021. Tali risorse, in particolare, concorrono alla realizzazione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026. In particolare, l'obiettivo PNRR minimo previsto per il Comune di Napoli è la realizzazione di complessivi 35 km di piste ciclabili di cui 12 km entro il 31 dicembre 2023 e 23 km entro il 30 giugno 2026.

Ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR, è possibile ricorrere alle semplificazioni introdotte nel medesimo articolo, ammettendo, tra l'altro, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 comma 5 del d.lgs 50/2016. Al riguardo, sono intervenute le "*Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC*" predisposte dal MIMS e dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici che hanno stabilito i contenuti e gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara.

Con delibera di Giunta Comunale n. 367 del 6 ottobre 2022, l'Amministrazione ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione volto all'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*, finanziato con risorse a valere sull'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla mis. M2C2 del PNRR, di cui al Decreto del MIMS n. 509/2021

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'incarico è la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, incluso il rilievo plano altimetrico e le indagini trasportistiche, relativo all'intervento *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale*, in attuazione della D.G.C. n. 367/2022.

In particolare, in corrispondenza dei tratti stradali già individuati dall'Amministrazione, l'Affidatario dovrà progettare almeno 8 km di piste ciclabili, nel rispetto di quanto indicato nel *documento di indirizzo alla progettazione*, e comunque fino alla concorrenza dell'importo lavori di cui all'art. 3.1 del presente capitolato – *Estensione minima del percorso*.

Le modalità di redazione e i contenuti degli elaborati dovranno essere conformi alle disposizioni di cui agli artt. dal 14 al 23 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. a tutt'oggi applicabile in virtù della previsione di cui all'art. 216 – comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica*.

L'Affidatario dovrà redigere la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di tutti gli elaborati grafici, descrittivi, contabili e della sicurezza, come meglio specificati nei prospetti di calcolo della tariffa allegati al *documento di indirizzo alla progettazione*.

In particolare, si riporta, di seguito l'elenco degli elaborati minimi necessari:

1. relazione generale;

2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di sostenibilità dell'opera;
4. relazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004
5. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
6. elaborati grafici delle opere nelle scale adeguate;
7. computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
8. quadro economico di progetto;
9. schema di contratto;
10. capitolato speciale d'appalto;
11. cronoprogramma;
12. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia inclusa la stima dei costi della sicurezza;
13. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il progettista dovrà tener conto, altresì, della normativa attualmente in vigore sugli adeguamenti dei prezzi, nonché delle possibili variazioni che eventualmente si possono presentare nel corso dell'espletamento dell'incarico, fermo restando il compenso spettante per la prestazione di che trattasi.

Il servizio di progettazione dovrà essere conforme ai criteri ambientali minimi definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dovrà garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano fino all'approvazione del progetto, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto.

L'Affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, ed alle richieste di modifiche al progetto che dovessero ritenersi necessarie prima dell'approvazione.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi dell'art.26 del D.lgs.50/2016.

L'Affidatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Si precisa, inoltre, che il progetto sarà sottoposto a verifica e validazione nei termini di legge.

Art. 3.1 – Estensione minima del percorso

Il percorso finale dovrà avere una lunghezza complessiva di almeno 8 km di piste ciclabili, tenendo conto che l'importo complessivo stimato dei lavori ammonta ad € 2.330.000,00.

Al riguardo si precisa che ai fini del calcolo dei km di percorso ciclabile si deve tenere conto del riscontro del MIMS U.848 del 04/02/2022, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 92013 del 07 febbraio 2022, che conferma che *“i km realizzati mediante due corsie monodirezionali su entrambi i lati della carreggiata vanno conteggiati per l'effettiva lunghezza, quindi due volte la lunghezza del tratto stradale”*.

Art. 3.2 – Tipologia di piste ciclabili realizzabili

Il termine di “piste ciclabili” inserito quale obiettivo nel PNRR è da intendersi in senso ampio, comprendente quindi la definizione di ciclovia di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) e le nuove definizioni di “corsia ciclabile” di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, come integrato e modificato dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

Art. 3.3 – Rilievi e indagini

L'Affidatario incaricato dovrà inoltre svolgere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli elaborati sopra descritti, ivi compresi i rilievi plano-altimetrici e i rilievi dei flussi di traffico.

I rilievi, in particolare, dovranno restituire lo stato dei luoghi con l'indicazione della segnaletica orizzontale e verticale esistente, fermate autobus e eventuali interferenze (dirette e indirette) con l'infrastruttura di progetto.

Lo studio trasportistico dovrà contenere:

- rilievi dei flussi di traffico dell'area di interesse (auto e bici) riferiti almeno all'ora di punta del mattino di un giorno feriale medio;
- un'analisi della domanda di trasporto che coinvolga l'area di studio;
- l'analisi delle condizioni ordinarie di deflusso veicolare con individuazione puntuale degli elementi di interferenza che causano rallentamenti e riduzione di capacità;
- analisi delle condizioni di deflusso con l'inserimento dell'infrastruttura di progetto
- risultati comparati della microsimulazione che evidenzino la fattibilità della proposta progettuale e gli effetti in termini di deflussi nell'area.

Il Professionista dovrà in ogni caso farsi interamente carico di rilevazioni ad hoc sul campo che si rendessero necessarie per approfondire le fonti delle criticità sull'asse e per individuare le soluzioni di progetto ottimali.

Lo studio dovrà essere consegnato sotto forma di relazione (con eventuali allegati) e dovrà contenere tabelle, immagini, tavole e tutto quanto ritenuto necessario per migliorarne la leggibilità e la comprensione.

Art. 4 – Modalità di espletamento dell'incarico

L'Affidatario espletterà il servizio in questione alle condizioni previste nel presente Capitolato, negli atti da questo richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti per il servizio oggetto dell'affidamento.

La Stazione appaltante si impegna a fornire all'Affidatario, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

L'Affidatario nell'espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento o con i suoi delegati.

Nello svolgimento del servizio l'Affidatario deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione appaltante, che può fornire le indicazioni e informazioni specifiche.

L'Affidatario dovrà garantire la presenza ai momenti di confronto con gli organi rappresentativi, con le diverse amministrazioni e figure istituzionali, con la cittadinanza e con tutti i portatori di

interesse, predisponendo anche apposito materiale divulgativo (es. poster, presentazioni, brochure, ecc.) senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in 1 (una) copia cartacea e su supporto digitale (anche in formato aperto), dovranno inoltre essere forniti i medesimi materiali sia in formato .pdf sia in formati editabili standard (per esempio documenti Word o file Autocad, ecc.) e analogamente dovranno essere fornite le basi di dati raccolte ed elaborate (file Excel, database, .dbf, file shape, ecc.), e dovranno essere compatibili con i sistemi informativi in uso presso il Comune di Napoli. Dovranno fornirsi anche tutte le elaborazioni e il materiale prodotto durante l'intera prestazione, compresi gli scenari scartati.

L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione appaltante;
- far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- partecipare alle riunioni indette dalla Stazione appaltante, a semplice richiesta della stessa nonché a ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana. L'Amministrazione si riserva di chiedere la redazione di documenti in lingua inglese.

L'attività dovrà essere svolta dall'Affidatario presso le proprie strutture e con propri mezzi, fatti salvi gli incontri che saranno richiesti presso le sedi individuate dalla Stazione appaltante.

Dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante e che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici del Comune di Napoli, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie.

Art. 5 – Termini di espletamento dell'incarico

Il termine previsto per l'espletamento del servizio è stabilito in n. 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi per la consegna degli elaborati finali, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei termini sopra indicati sono compresi anche le attività per l'esecuzione dei rilievi, accertamenti ed indagini necessarie.

Il Comune di Napoli si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto. L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del Servizio.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

La proroga dovrà essere concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di cui al precedente comma, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Affidatario risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

La Stazione appaltante ha facoltà di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, in caso di forza maggiore, o per giustificati motivi che non siano imputabili all'Affidatario, o per cause imputabili all'iter burocratico da seguire.

Art. 6 – Ammontare della prestazione e modalità di pagamento

L'importo complessivo del corrispettivo è comprensivo di ogni attività necessaria allo svolgimento dell'incarico.

L'importo stimato per la prestazione in oggetto è pari a € 63.801,53 (euro sessantatremilaottocentouno/53) così suddiviso:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica di che trattasi è pari ad € 40.284,94, oltre € 1.611,40 per oneri previdenziali e € 9.217,19 per IVA per un totale di € 51.113,53.
- rilievi e studi di traffico pari ad € 10.000,00 oltre € 400,00 per oneri previdenziali e € 2.288,00 per IVA per un totale di € 12.688,00

L'importo contrattuale sarà calcolato, a partire dall'importo stimato per la prestazione, di cui al periodo precedente, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Affidatario.

Il compenso è stato stimato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016*, sulla base di un importo di lavori stimato in € 2.330.000,00, (euro duemilioneitrecentotrenta/00) come riepilogato nella tabella che segue:

Destinazione funzionale (Codice ex D.M. 17.06.2016)	Valore dell'opera per classe/categoria (€)
V.02 – Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.	2.330.000,00

Trattasi di importo di lavori presunto e pertanto suscettibile di lievi oscillazioni (in difetto o in eccesso), che non alterano in ogni caso il compenso stabilito, che resterà fisso e invariabile.

Il compenso relativo ai rilievi e studi di traffico è stato stimato a corpo.

Non sono riconosciuti onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni e ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
- saldo dell'importo contrattuale da liquidarsi a seguito di approvazione del progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni l'Affidatario intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, l'Amministrazione non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del contratto e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione committente l'IVA e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'Affidatario del corrispettivo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva.

La liquidazione sarà effettuata a 30 (trenta) giorni dalla data di presa in carico delle fatture salvo rifiuto motivato per riscontrata irregolarità o mancanza del documento di approvazione. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata alle verifiche dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

È esclusa ogni possibilità di rivalutazione, revisione, indicizzazione del corrispettivo spettante all'Affidatario per la durata del contratto, anche in ipotesi di proroga concessa/imposta dalla Stazione appaltante.

Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile anche laddove dovessero intervenire eventuali variazioni dell'importo presunto dei lavori.

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla Stazione Appaltante.

Art. 7 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 207, comma 1, del d.l. 34/2000 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento dell'importo contrattuale.

L'anticipazione potrà essere erogata previa prestazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 9.

Art. 8 – Tracciabilità flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 136/2010. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

- le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
- i dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
- le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento.

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione Appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 136/2010 ed eventuali s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'Affidatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è

possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice IPA che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

Art. 9 – Garanzie

Cauzione definitiva

L’Affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo dell’affidamento, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, l’operatore economico dovrà documentare il possesso del requisito allegando copia conforme all’originale della certificazione posseduta in corso di validità.

La Garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007, con bonifico presso la Tesoreria del Banco di Napoli con le seguenti coordinate bancarie: IT44 V030 6903 4961 0000 0046 116, indicando come causale “Deposito cauzionale definitivo - affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito orientale – CUP: B61B22001010006 - CIG: _____”.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- essere prodotta in originale (sottoscritta in originale dal garante) con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- le polizze con firma digitale del garante devono riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice civile;
- l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dall'art. 91 del d.l. 18/2020 convertito con modifiche dalla legge 27/2000) l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche in caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi dell'art.24, comma 4, del d.lgs 50/2016, l'Affidatario dovrà produrre, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della stipula del contratto o dell'esecuzione delle prestazioni progettuali, idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura dei rischi professionali conforme a quanto richiesto al punto 4 della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 "Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e ss.mm.ii.

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dall'avvio del servizio di progettazione fino all'approvazione del progetto da parte dell'amministrazione.

La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 10 – Responsabilità ed obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto della documentazione di gara, degli obblighi assunti con l'offerta, del contratto e di tutte le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto.

Tutte le fasi operative elencate sono ricomprese fra quelle remunerate dal corrispettivo di cui al punto 6. L'Affidatario provvederà a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché alla retribuzione del personale e dei collaboratori necessari all'espletamento delle stesse.

L'Affidatario, con riferimento a tutte le attività affidate e in linea con gli obiettivi di principio, è inoltre tenuto a supportare la Stazione appaltante, rendendo disponibili i dati, le analisi svolte, le professionalità individuate per l'adempimento del contratto, nello svolgimento di analisi, ricerche o progetti relativi agli argomenti trattati in caso di richiesta esplicita anche oltre la data di scadenza del contratto.

È fatto obbligo all'affidatario di nominare, prima della sottoscrizione del contratto, fra le figure professionali a propria disposizione, il soggetto che assumerà il coordinamento delle attività, il quale sarà altresì incaricato di curare i rapporti con la stazione appaltante.

L'Affidatario dovrà garantire la propria disponibilità, nella figura di almeno uno dei Responsabili individuati, per almeno un incontro a settimana per tutto il periodo contrattuale, presso la sede indicata dalla stazione appaltante per svolgere attività di confronto, verifica e lavoro congiunto. Dovrà inoltre garantire la propria disponibilità a prendere parte agli incontri di partecipazione politici e a presentare gli elaborati prodotti e le idee sviluppate durante l'attività. Sarà la stazione appaltante a convocare l'Affidatario, concordando preventivamente la data d'incontro.

Art. 11 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del d.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 52/1991, e alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 12 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'Affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice civile.

Art. 13 – Riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del d.lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini della gara e della individuazione dell'Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo "inadempimento e risoluzione".

Art. 14 – Penali

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità delle attività rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta di gara, potranno essere previste **penali fra un minimo di 500,00 (cinquecento/00) euro e un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro a seconda della gravità del fatto**. Tali penali saranno quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento in considerazione all'entità dell'inadempimento stesso.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti e il successivo art. 15, in materia di risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione e l'Organo di collaudo, ove costituito.

Art. 15 – Inadempimento e risoluzione

È fatto obbligo all'Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione appaltante purché per attività inerenti il Servizio affidato.

Qualora l'Affidatario non ottemperi, nello svolgimento del Servizio, alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dal Comune di Napoli, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Comune di Napoli potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo pari al 10% del valore del contratto, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni

legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, si procede alla risoluzione del contratto.

Qualora il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'Affidatario della decisione assunta dalla Stazione appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Aggiudicatario stesso.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 16 – Recesso

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. La Stazione appaltante dovrà liquidare al professionista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi di affidamento. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.

Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti ope legis, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii..

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Napoli.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Art. 19 – Oneri e obblighi in materia di tutela dei lavoratori

Restano a carico dell'Affidatario gli oneri e gli obblighi relativi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro applicabili al settore oggetto di affidamento

Art. 20 - Subappalto

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietato il sub-appalto.

Non sono considerate sub-appalto le seguenti attività che pertanto l'Affidatario potrà acquistare da fornitori terzi e/o comunque mediante sub-contratti: eventuali indagini o attività propedeutiche alla redazione del progetto, il rilievo fotografico, le indagini sul campo eccetto l'organizzazione e il coordinamento, la stampa di materiale divulgativo e per la comunicazione, e in generale le attività prive di contenuto intellettuale, nonché altre eventuali attività individuate in sedi di chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nella fase precedente la formulazione delle offerte.

Si applica comunque quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, in tema di sub-contratti.

Art. 21 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Patto di integrità – Programma 100

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresì a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

L'Affidatario dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta.

L'Affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2, comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20, comma 7, di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Patto di integrità

La deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella "Documentazione amministrativa".

Programma 100

L'Affidatario è a conoscenza e accetta le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorse strategiche.

Art. 22 – Proprietà dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, anche apportandovi eventuali modifiche, laddove ritenute necessarie.

Art. 23 – Incompatibilità

L'Affidatario deve dichiarare di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 24 – Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo per la progettazione dei successivi livelli di progettazione e/o la direzione dei lavori, né l'Affidatario potrà pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.